



**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 27 OTT. 2017

265-28383 /2017

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.**

SOCIETA': MAIDER IBC SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: C.SO SAVONA, 10

10029 VILLASTELLONE


P. IVA: 09452270011

POS. N. 011150

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con D.D. n. 254 - 1319703/2007 del 6/11/2007 veniva approvata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi alla MAIDER IBC srl, nella sede operativa di c.so Savona, 10 a Villastellone;
- con determinazione n. 18 - 4458/2010 del 2/02/2010 si procedeva a modificare ed integrare l'esercizio delle operazioni di cui sopra, con l'introduzione di una linea di lavaggio delle cisternette, limitatamente a quelle classificate come *rifiuto speciale non pericoloso*;
- successivamente con D.D. n. 120 - 19759/2012 del 17/05/2012 si procedeva ad incrementare la potenzialità giornaliera di trattamento nonché autorizzare una serie di operazioni di recupero sulle cisternette medesime;
- con D.D. n. 269-37994/2014 del 29/10/2014, così come richiesto dalla società, venivano modificate le capacità massime di stoccaggio, diminuendo quella dei rifiuti pericolosi da 76 t a 45 t, e, contestualmente, aumentando quella dei rifiuti speciali non pericolosi, da 38 t a 69 t, nulla variando in relazione alle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
- in data 21/04/2015 la società trasmetteva istanza di modifica sostanziale ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione in essere, consistente nell'installazione di nuova linea semi-automatica di lavaggio cisternette classificate come pericolose e non pericolose da 240 lavaggi/giorno, in aggiunta a quella esistente da 80 lavaggi/giorno per rifiuti non pericolosi, all'interno del reparto "Assemblaggio e asciugatura" del fabbricato produttivo, nell'installazione di una nuova linea di recupero e finissaggio automatizzata, nella ridefinizione delle aree di lavoro del reparto produttivo e rilocalizzazione della cabina di verniciatura. Tale progetto era



già stato sottoposto a verifica di VIA, in quanto rientrante nell'attività 32 bis allegato B2 alla L.R. 4098 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e successivamente escluso dalla procedura di VIA con D.D. n. 10-8116/2015 del 23/3/2015;

- considerato che l'installazione della nuova linea di lavaggio a progetto comportava la riorganizzazione delle aree di lavoro e che la D.D. n. 254-1319703/2007 del 06/11/2007 aveva già subito negli anni diverse modifiche ed integrazioni, rendendo di difficile lettura il provvedimento stesso, si riteneva di accorpate in un unico atto, la D.D. n. 253-37518/2015 del 13/11/2015, tutti i suddetti provvedimenti fatta salva la scadenza dell'autorizzazione, mantenuta al 05/11/2017;
- in data 13/10/2016, prot. CMTTo n. 119086, la società trasmetteva nuova istanza di modifica non sostanziale ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione in essere, consistente nello spostamento ed automatizzazione della fase di sgabbiamento delle otri non recuperabili ed installazione di una linea semi-automatica di adeguamento volumetrico delle otri non recuperabili (taglio e triturazione), modifica licenziata con D.D. n. 21-777/2017 del 23/01/2017;
- in data 05/05/2017, prot. CMTTo n. 54422, la società, essendo certificata ISO 14001, trasmetteva autocertificazione comma 1 ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. accompagnata dalla documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, volta al rinnovo dell'autorizzazione unica all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nulla variando rispetto a quanto già autorizzato;
- successivamente in data 07/07/2017, prot. CMTTo n. 83296, la società formalizzava esplicita domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 17/10/2017, prot. CMTTo n. 123322 del 18/10/2017, pervenivano integrazioni spontanee da parte della società, con le quali si trasmetteva planimetria aggiornata in merito al posizionamento della macchina per il taglio otri non recuperabili e alla posizione dello scarico del materiale triturato, modificate per ragioni logistiche in fase di allestimento. Veniva inoltre trasmesso il Piano di Emergenza ed Evacuazione che recepisce tale planimetria;

Considerato che:

- stante la scadenza della D.D. n. 254-1319703/2007 del 06/11/2007 e s.m.i. la presente assumerà efficacia alla data del 06/11/2017;
- il rinnovo dell'autorizzazione non comporterà variazioni rispetto all'attuale gestione;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rinnovo dell'autorizzazione in argomento.




Ritenuto pertanto:

che vi siano i presupposti per procedere a rinnovare l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 180 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti

- 
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
 - la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
 - la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a far data dal 06/11/2017, per una durata di dieci anni da tale termine, la società:

MAIDER IBC SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: C.SO SAVONA, 10 - VILLASTELLONE

all'esercizio dell'attività di

- [R13] messa in riserva;
- [R12] disassemblaggio;
- [R3] riciclaggio delle sostanze organiche non utilizzate come solventi al fine di ottenere materiali da utilizzare per la loro funzione originaria, di cui alla lett. u) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- [R4] riciclaggio dei metalli e dei composti metallici al fine di ottenere materiali da utilizzare per la loro funzione originaria, di cui alla lett. u) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi riportati nella Sezione 1 allegata alla presente determinazione, secondo le specifiche progettuali richiamate nella documentazione tecnica trasmessa con l'autocertificazione ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pervenuta in data 05/05/2017, prot. CMT0 n. 54422, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato al presente





provvedimento, costituenti le: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati)**, **Sezione 2 (sintesi delle linee di trattamento)**, **Sezione 3 (prescrizioni tecnico gestionali)**, **Sezione 4 (emissioni in atmosfera)**, **Sezione 5 (prescrizioni di carattere amministrativo)** e **Sezione 6 (lay out dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;


2. sulla linea di lavaggio n. 2, di autorizzare, ai sensi dell'art. 187 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, in deroga al divieto di miscelazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, campagne di lavaggio di otri classificate come non pericolose con otri classificate come pericolose, a condizione che quanto contenuto appartenga alla stessa *famiglia di composti chimici* (polioli, idrocarburi/oli, alcali, acidi), con conseguente commistione/miscelazione delle acque reflue di lavaggio, come meglio specificato alla Sezione 3 – prescrizioni specifiche linea di lavaggio 2;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 187 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, in deroga al divieto di miscelazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, la miscelazione di residui eventualmente presenti nelle otri non recuperabili, a condizione che quanto contenuto appartenga alla stessa famiglia di composti chimici (polioli, idrocarburi/oli, alcali, acidi, isocianati, vernici/resine), alle condizioni specificate alla Sezione 3 – prescrizioni specifiche otri non recuperabili;
4. di disporre che entro e non oltre 60 gg dalla data di efficacia del presente atto, l'istante provveda a modificare le garanzie finanziarie già prestate, adeguandole agli estremi del nuovo provvedimento. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
5. di stabilire altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio,



qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Torino, 27 OTT. 2017


SA/RD

La Dirigente del Servizio
(Ing. Sandra BELTRAMO)



SEZIONE 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	descrizione	Cmax stoccaggio (t)	movimentazione-annua (t/anno)	operazione	area stoccaggio (rif planimetria allegata)
150102	imballaggi in plastica	38,36	13.000 (di cui 6.300 R12 e 6.700 R3 e R4)	R12, R13, R3, R4	A + B (parte)
150104	imballaggi metallici				
150105	imballaggi compositi				
150106	imballaggi in materiali misti				
200139	plastica				
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	45,1			A



Sezione 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO

All'interno dello stabilimento sono presenti n. 2 linee di lavaggio cisterne.

Linea di lavaggio n. 1 (di riserva)

Lavaggio rifiuti non pericolosi

Capacità: 80 lavaggi/giorno

reflui prodotti/cisternetta (l): 160

reflui prodotti/giorno (m³): 12,8

reflui prodotti/anno (m³): 2.960

Linea di lavaggio n. 2

Lavaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi

Capacità: 240 lavaggi/giorno

reflui prodotti/cisternetta (l): 25

reflui prodotti/giorno (m³): 6

reflui prodotti/anno (m³): 1.440

Le cisterne lavate vengono sottoposte a recupero e finissaggio, secondo le seguenti fasi:

- disimpilamento
- smontaggio manuale
- disassemblaggio robotizzato (ottenimento di otre plastico, gabbia + bancale)
- ricondizionamento manuale gabbia+bancale
- verniciatura ed essiccazione gabbia+bancale
- riassetto cisterne

Le cisterne contenenti otri non recuperabili sono sottoposte a recupero [R12] secondo le seguenti fasi:

- disimpilamento
- smontaggio manuale
- disassemblaggio robotizzato (ottenimento di otre plastico, gabbia + bancale)
- lavaggio e asciugatura gabbia +bancale
- ricondizionamento manuale gabbia+bancale
- verniciatura ed essiccazione gabbia+bancale
- riassetto cisterne
- avvio dell'otre plastico ad adeguamento volumetrico presso il settore B e E.

Le otri non recuperabili provenienti dal disassemblaggio robotizzato, se necessario, sono trasferite temporaneamente presso il settore B in attesa di essere sottoposte ad adeguamento volumetrico presso il settore E che avviene secondo le seguenti fasi:

- taglio automatico del fondo, previo controllo e asportazione del residuo (specifiche tecniche di cui alle integrazioni pervenute in data 28/12/2016 prot. CMTo n. 151219/2016)
- carico della parte superiore pulita, con manipolatore, all'interno del trituratore

- triturazione all'interno di impianto di capacità pari a 480 pezzi/turno (specifiche tecniche di cui alle integrazioni pervenute in data 28/12/2016 prot. CMTTo n. 151219/2016)
- trasporto e raccolta del prodotto triturato in big bags da classificarsi, a seconda della pericolosità con il CER 191204 e 191211*
- allontanamento del residuo presente sul fondo tagliato
- raccolta separata dei fondi ripuliti
- carico dei fondi, con manipolatore, all'interno del trituratore
- triturazione (specifiche tecniche di cui alle integrazioni pervenute in data 28/12/2016 prot. CMTTo n. 151219/2016)
- trasporto e raccolta del prodotto triturato in big bags da classificarsi a seconda della pericolosità, con il CER 191204 e 191211*.



Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:


speciali non pericolosi (t)	38,36
speciali pericolosi (t)	45,1

2. devono essere distinti i settori per il conferimento, per la messa in riserva e per il deposito preliminare;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere quelle indicate nella planimetria allegata all'istanza pervenuta in data 21/04/2015 e s.m.i., e riportata alla Sezione 6 del presente provvedimento;
5. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni;
6. i rifiuti classificati speciali pericolosi devono essere stoccati separatamente da quelli classificati speciali non pericolosi;
7. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
8. lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i quattro piani;
9. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
10. le aree di deposito dei rifiuti devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
11. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana;
12. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
13. l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline;

14. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
15. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
16. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
17. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio ed al trattamento;
18. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
19. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
20. l'attività d'impianto e la disposizione degli stoccaggi deve comunque essere organizzata tenendo conto del rischio di allagamento così come già evidenziato nel parere del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana del 03/05/07;
21. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 186, lettera m) del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.;
22. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Prescrizioni specifiche linea di lavaggio 2

23. Possono essere sottoposte a lavaggio esclusivamente le otri con un contenuto residuo massimo pari a 10 kg;
24. in fase di accettazione, le otri sono separate a seconda del loro contenuto in polioli, idrocarburi/oli, alcali, acidi e non lavabili, ed etichettate rispettivamente in grigio, rosa, blu, rosso, nero;
25. le campagne di lavaggio devono avvenire per tipologie omogenee in base alla classificazione di cui al punto precedente. E' fatto divieto trattare all'interno di una stessa campagna di lavaggio otri etichettate con colori differenti;
26. nell'ambito di una stessa campagna di lavaggio, è autorizzato il trattamento di otri classificate non pericolose con otri classificate come pericolose, in deroga al divieto di miscelazione di cui all'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con conseguente



commistione/miscelazione delle acque reflue di lavaggio, che dovranno essere opportunamente classificate ai fini del successivo recupero/smaltimento.

Prescrizioni specifiche otri non recuperabili

27. le otri non recuperabili vengono identificate a seconda del loro contenuto in polioli, idrocarburi/oli, basi, acidi, isocianati, vernici/resine, ed etichettate rispettivamente con le lettere P, O, B, A, I e V;
28. le otri non recuperabili sono sottoposte a svuotamento e successiva riduzione volumetrica esclusivamente nel caso in cui abbiano un contenuto massimo interno di residuo pari a 10 kg;
29. l'operazione di svuotamento del residuo può avvenire in deroga al divieto di miscelazione così come esplicitato al punto 3 del determinato.



Sezione 4 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note	
					[mg/Nm ³]	[kg/h]					
C2	CABINA DI VERNICIATURA N.1	AMB.	10000	POLVERI TOTALI	3	---	T	filtro a secco + adsorbitore a carboni attivi	7	Prodotti vernicianti al solvente	
	Fase di applicazione			---	0,300	T					
	Fase di essiccazione			---	0,150	T					
C3	CABINA DI VERNICIATURA N.2	AMB.	6000	POLVERI TOTALI	3	---	N	filtro a secco	5.5	Prodotti vernicianti all'acqua (Solvente <10% in peso)	
	Fase di applicazione			---	0,300	N					
	Fase di essiccazione			---	0,150	N					
C3	SALDATURA AD ARCO DIRETTA	AMB.	1100	POLVERI TOTALI	10	---	N	---	5.5	---	
C5- C6- C7	Generatori di calore scambio indiretto a metano sotto soglia (80 kW, 69.9 kW e 69.9 kW) ad uso misto										Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'all. IV parte I lett. dd)
C8- C9	Generatori di calore per acqua calda a metano sotto soglia (34.5 kW ciascuno)										Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'all. IV parte I lett. dd)
C10- C11	Generatori di calore ad aria, scambio indiretto a metano sotto soglia (34.5 kW ciascuno)										Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'all. IV parte I lett. dd)

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare); B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
PARCA DA BOLLO
€ 16,00
SEDTCT/HD

Stampato in Italia
00024450
00002207
4578-00010
IDENTIFICATIVO

0112151181499

0112151181499

PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni della presente Sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche con cadenza almeno annuale.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

7. Al fine di preservare l'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi (cabina di verniciatura con prodotti vernicianti al solvente - camino n. C1), gli effluenti in ingresso all'adsorbitore devono avere una temperatura inferiore a 45°C. Le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento e la capacità di adsorbimento non può essere considerata superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
8. Il Gestore, al fine di garantire e certificare la corretta sostituzione dei carboni attivi deve tenere a




disposizione degli Enti preposti al controllo un registro dedicato (con uno storico di almeno 2 anni) sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni:

- quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati nel corso dell'anno e la percentuale in massa di solvente organico in essi contenuta;
- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo, quantitativo e tipologia del carbone stesso di volta in volta sostituito.

Le fatture di acquisto dei carboni attivi devono essere accompagnate al registro sopra citato e devono conservarsi in stabilimento per almeno 2 anni.

CONTROLLI ALLE EMISSIONI

9. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, ove prescritto, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
10. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni.
11. Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTREM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito:
- <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
12. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni



equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	---
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994


PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.
14. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.





Sezione 5 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione con bollo assolto in modo virtuale e mediante posta certificata, PEC, almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della Città Metropolitana, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in modo virtuale da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Dettaglio aree B e E e aree stoccaggio rifiuti



La presente copia, composta di n. 19
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 27/10/2017



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenzo Vincenzo